



**AVV SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE
AVV001 UFFICI DEL SERVIZIO**

DGR n. 628 del 29/09/2023

OGGETTO: ART.1, COMMA 5, L.R.N.9 DEL 14.02. 2000 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE A PROFESSIONISTI AVVOCATI DEL LIBERO FORO (AG10/2015)



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 29/09/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



AVV SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE

AVV001 UFFICI DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART.1, COMMA 5, L.R.N.9 DEL 14.02. 2000 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE A PROFESSIONISTI AVVOCATI DEL LIBERO FORO (AG10/2015)

Art.1, comma 5, L.R.n.9 del 14.02. 2000 e ss.mm.ii. – Approvazione atto di indirizzo per l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio e consulenza legale a professionisti avvocati del libero foro (AG10/2015)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

-ai sensi dell’art.1 della L.R. 14.02.2000 n.9

“1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversia con lo Stato e salva la previsione di cui al successivo comma 3, sono di norma affidati all’Avvocatura dello Stato.

2. L’Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale (...)

5. In particolari casi e previo parere dell’Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi difensivi a professionisti avvocati del libero foro, con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia”;

-che con parere n. 2017/2018 reso sulla bozza di Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento dei servizi legali, il Consiglio di Stato ha rimarcato la dicotomia “contratto d’opera professionale ai sensi dell’art.2222 c.c./contratto di appalto di servizi “– il primo

caratterizzato da prestazioni erogate *“con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente espletato secondo un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (la difesa rappresentanza in una singola causa ad es.), il secondo caratterizzato da prestazioni di facere (art.1677 c.c.) e cioè dalla “messa a disposizione di un’organizzazione di natura imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o una qualsiasi delle forme associate previste dal nostro ordinamento) al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni via via emersi circa una rappresentanza o consulenza giuridica”-*, chiarendo che *“la disciplina è modulata diversamente a seconda della tipologia di contratti aventi ad oggetto servizi legali che vengono in rilievo e non della natura ed oggetto della prestazione professionale”* ;

-con riferimento all’ipotesi di incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica controversia, il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di una *“procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l’incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell’amministrazione, evitando scelte fiduciarie ovvero motivate dalla “chiara fama” (spesso non dimostrata) del professionista. La conformazione ad un procedimento fa in modo che la scelta sia trasparente, rispettosa del principio della parità di trattamento, imparziale, tale da evitare lo spreco di risorse pubbliche e, al contempo, idonea nel perseguire nel modo più opportuno l’interesse pubblico”*;

-in particolare, secondo il Consiglio di Stato, *“i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono: i)l’esperienza e la competenza tecnica da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione); ii) la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; iii) il costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi professionali”*;

-nelle Linee Guida n. 12/2018, aventi ad oggetto *“L’affidamento dei servizi legali”*, l’ANAC, ha fornito indicazioni alle Amministrazioni in ordine alla modalità più opportuna di traduzione pratica dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario nella scelta del professionista espressi dal Consiglio di Stato nel richiamato parere;

-con sentenza del 6 giugno 2019 (C-264/2018) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato l’esclusione degli incarichi legali dalla normativa appaltistica generale –ai sensi dell’art.10, lettera d,I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’art.17 lett.d) del previgente Codice degli appalti - in quanto diversi da ogni altro contratto perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;

VISTI:

-il D.lgs. 31/03/2023 nr. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. n. 78 del 21/06/2022*” ed in particolare:

➤ l’art.13, comma 2, per il quale “*Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*”;

➤ l’art. 56, comma 1, lett. h) del D.lgs. 31/03/2023 nr. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. n. 78 del 21/06/2022*” “*esclude dalle disposizioni del Codice relative ai settori ordinari degli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’Art. 1 della legge 09/02/82 n. 31:

▪ in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

▪ in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzionali internazionali;

2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1. o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 09/02/82 n. 31;

-L. 21/04/2023 n. 49 “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*” che, in particolare, all’art 3, comma 1, stabilisce che: “*sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31/12/12 n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all’art. 1, comma1, lett. c), della presente legge*”;

-L.R. 4 luglio 2019 n.15, recante “*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*”, il cui art.5 prevede in particolare che:

1. *La Regione, gli enti dipendenti e le società controllate garantiscono, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti ai professionisti, il diritto all'equo compenso e contrastano l'inserimento delle clausole vessatorie, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia ed, in particolare, dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze*

indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,

2. *Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un atto di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società controllate. L'atto di indirizzo dispone, in particolare, che:*

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi, i compensi professionali sono determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara nei casi previsti dalla legislazione statale;

-b) (...)

-c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale, è introdotto il divieto di clausole vessatorie come definite dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina della professione forense).

-l'art. 24 del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014) a tenore del quale:

“1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2.L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3.Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4.L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5.Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”

RAVVISATA la necessità che, nelle ipotesi previste dall'art.1, comma 5, L.R.9/2000, l'Amministrazione regionale eserciti la propria discrezionalità nell'attribuzione di un incarico di patrocinio legale a professionisti avvocati del libero foro nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC;

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra riportato, di dover dettare indirizzi in ordine ai criteri da applicare e alle modalità da seguire per l'affidamento diretto degli incarichi legali di cui in premessa;

RITENUTO:

- che i “*particolari casi*” evocati dall’art.1, comma 5, L.R.9/2000 siano i contenziosi aventi la fattispecie della particolarità della controversia, fattispecie che può ragionevolmente verificarsi in caso di assoluta novità o rilevanza della questione trattata, tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell’avvocato;

- che l’incarico sia conferito nel rispetto dei principi della rotazione e della equa ripartizione, sì da permettere la sua attribuzione ragionata in funzione della sua natura e delle caratteristiche del professionista e sia supportato da specifiche ragioni logico-motivazionali, tranne i casi di consequenzialità tra incarichi (ad es. in occasione dei diversi gradi di giudizio);

- che, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere 2017/2018, eventuali situazioni di conflitto di interesse ostative al conferimento o al mantenimento dell’incarico di patrocinio legale siano regolate dall’art.24 del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014);

VALUTATO, altresì, per ragioni di opportunità, di prevedere che l’incarico al professionista del libero foro venga conferito di norma congiuntamente agli Avvocati incardinati presso il Servizio Autonomo Avvocatura Regionale;

RITENUTO di dover approvare il disciplinare di incarico di patrocinio allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che la presente proposta, contenente gli indirizzi applicativi sopra richiamati, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- che il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

-di approvare i seguenti indirizzi di attuazione dell’art.1, comma 5, L.R.9/2000:

a) l’incarico di patrocinio legale ad al professionista avvocato del libero foro ha carattere eccezionale ed è conferito, previo parere dell’Avvocatura Regionale e deliberazione di Giunta

Regionale, in relazione a casi particolari caratterizzati dalla assoluta novità o rilevanza della questione trattata;

b) l'incarico è conferito nel rispetto dei principi della rotazione e della equa ripartizione e deve esplicitare le ragioni logico-motivazionali poste alla base del provvedimento;

c) l'incarico è attribuito, di norma, congiuntamente agli Avvocati incardinati presso il Servizio Autonomo Avvocatura Regionale;

d) l'atto di conferimento deve indicare l'ammontare del compenso che deve essere proporzionato all'attività da svolgere e all'utilità conseguita e conforme al principio dell'equo compenso;

e) eventuali situazioni di conflitto di interesse ostative al conferimento o al mantenimento dell'incarico di patrocinio legale siano regolate dall'art.24 del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014);

-di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato schema di "Disciplinare di incarico di patrocinio";

-di dare mandato al Dirigente del Servizio Autonomo Avvocatura Regionale di provvedere in conformità agli indirizzi resi dal presente provvedimento;

-di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali.



**AVV SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE
AVV001 UFFICI DEL SERVIZIO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Valeri
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
AVV SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE
Stefania Valeri
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: DISCIPLINARE INCARICO DIFENSIVO.pdf

Impronta ED3AA31F1A7988C73F7655938268F736A6AB79F6301C38A2792A09BB7A5076D2



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**AVV SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE
AVV001 UFFICI DEL SERVIZIO**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 29/09/2023 19:55:20
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 29/09/2023 20:39:42
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681